

Spett.le
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
c.a. Direttore Infrastrutture Energia e Unbundling
Dr. Andrea Oglietti

Valenza, 14 Settembre 2020

Oggetto: DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 313/2020/R/COM – Richiesta di deroga parziale e transitoria agli obblighi regolatori riferiti alle dispersioni gas, nel caso di utilizzo di tecnologie di ispezione condotte con tecnologie innovative per le sole dispersioni aeree e richiesta di chiarimento in caso di potenziale inadempienza agli impegni previsti dal piano migliorativo in ottemperanza ai Decreti inerenti alle disposizioni attuative recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'emergenza sanitaria ha segnato la prima parte di quest'anno causando pesanti ricadute sull'attività della filiera industriale, generando, inevitabilmente, inefficienze e ritardi che hanno iniziato a risanarsi solo nell'ultimo mese. Gli operatori hanno fatto fronte al mancato supporto esterno dei fornitori con il proprio personale. Non sempre, tuttavia, le competenze e le dotazioni strumentali degli operatori è tale da riuscire a sopperire alle professionalità esterne, determinando inevitabili slittamenti sulla conclusione dei lavori.

Rallentamento nelle attività di ispezione programmata delle reti (punto 3.2)

La Scrivente, a inizio anno, in un'ottica di miglioramento, per contribuire al conseguimento dei target ambientali di medio-lungo termine per il settore energetico, si è attivata per individuare soluzioni con le più elevate possibilità di successo in termini di efficacia ed efficienza. A tale scopo, nell'ambito delle ispezioni delle reti gas, ha avviato un'iniziativa che ha previsto l'adozione di una tecnologia innovativa, già adottata da grandi operatori. Basata su un sofisticato sistema di mappatura dei dati, raccolti tramite strumentazione particolarmente sensibile se paragonata a quelle più comunemente utilizzate dal mercato nel nostro campo, rispetto al passato ha consentito di individuare dispersioni aeree delle derivazioni numericamente più significative rispetto alla media storica, il che si traduce inevitabilmente in un numero significativamente più elevato di dispersioni rispetto a quelle individuate dalla tecnologia ordinaria.

L'attività di ispezione e localizzazione delle dispersioni, svolta nei primi mesi dell'anno, si è quindi dovuta confrontare con le problematiche richiamate in premessa.

Per evitare, quindi, il rischio che un'attività gestionale virtuosa si traduca in una penalizzazione economica, siamo ad avanzare la seguente richiesta:

Per le dispersioni rilevate a seguito di "ispezioni programmate" effettuate nell'anno in corso, per la sola tipologia "derivazione utenza aerea" in classe C, si richiede una proroga del tempo di

Valenza Rete Gas S.p.A.

riparazione dagli attuali 180 giorni a 270 giorni (valore, quest'ultimo, valido fino al 31.12.2017). Proroga da applicarsi unicamente a quelle situazioni per le quali il numero di dispersione delle parti aeree delle derivazioni di utenza siano di 5 volte superiori rispetto alla media del triennio 2017-2019.

In subordine, allo scopo di evitare che l'utilizzo di nuove tecniche strumentali in grado di rilevare un numero maggiore di dispersioni fuggitive vada a influire sul campione statistico costruito negli anni e basato su tecnologie strumentali attualmente in uso, valuti codesta Autorità se non sia opportuno introdurre una differenziazione in fase di rendicontazione dei dati per l'anno 2020. A titolo di esempio, per discriminare *convenzionalmente* se gli strumenti utilizzati per la ricerca programmata siano riconducibili all'utilizzo di tecnologie "innovative" o "attualmente in uso" si potrebbe applicare, per la totalità delle dispersioni rilevate nei diversi punti di localizzazione, il seguente criterio:

$$\left(\frac{DI_t}{LI_t}\right) \geq 5 * \left(\frac{DI_{t-1} + DI_{t-2} + DI_{t-3}}{LI_{t-1} + LI_{t-2} + LI_{t-3}}\right)$$

dove:

t=anno di riferimento

DI = numero totale delle dispersioni

LI = lunghezza della rete ispezionata annualmente

Applicabilità della clausola di forza maggiore per i casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale (punto 4)

In ottemperanza ai vari decreti governativi, e circolari MISE, che si sono susseguiti in materia epidemiologica, nel periodo intercorso tra il 09/03/2020 e il 31/05/2020 non sono state effettuate le letture programmate dei gruppi di misura, registrando come motivazione la causa di *forza maggiore*. Si chiede di confermare che l'attribuzione di tale causale valga anche per gli operatori che hanno adottato calendari migliorativi, in precedenza comunicati a codesta Autorità, non ottemperando all'impegno.

Ringraziando per l'attenzione e rimanendo a disposizione per eventuali integrazioni e chiarimenti, si porgono

Distinti saluti.